

**Ordinanza
sulle borse di studio e sui mutui accordati
dai Politecnici federali
(Ordinanza sulle borse di studio dei PF)**

del 14 settembre 1995 (Stato 1° ottobre 1995)

Il Consiglio dei Politecnici federali,

visti l'articolo 14 dell'ordinanza del 13 gennaio 1993¹ sui PF e l'articolo 6 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 13 gennaio 1993² sul settore dei PF,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente ordinanza regola l'attribuzione a persone indigenti delle borse di studio e dei mutui finanziati con crediti iscritti nel preventivo del settore dei PF.

Art. 2 Principi

¹ Non sussiste un diritto a ricevere una borsa di studio o un mutuo.

² Le borse di studio finanziate con crediti iscritti nel preventivo del settore dei PF sono, di regola, sussidiarie rispetto ad altre fonti di finanziamento esterne.

³ Le borse di studio sono, di regola, versate per la durata regolamentare degli studi considerati. È tenuto conto in modo adeguato dei prolungamenti della durata della formazione dovuti a circostanze eccezionali.

Art. 3 Nozione e generi di borse di studio

¹ Sono borse di studio ai sensi della presente ordinanza le prestazioni in denaro, uniche o periodiche, il cui rimborso non sia obbligatorio.

² I tipi di borse di studio accordate sono:

- a. borse per studenti: sono accordate a studenti che intendono ottenere un diploma PF o un diploma federale in un PF;
- b. borse versate durante il dottorato: sono corrisposte a titolo eccezionale e, di regola, transitorio, ove il candidato al dottorato non sia vincolato da un rapporto di lavoro;

RU 1995 4884

¹ RS 414.131

² RS 414.110.3

- c. borse di studio per la postformazione: sono attribuite, di regola, solo alle persone svizzere o straniere al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera che compiano i loro studi di postformazione a tempo pieno.

Art. 4 Competenza

Sono competenti per l'attribuzione delle borse di studio e dei mutui:

- a. il rettore del PFZ per quanto concerne le domande di studenti, candidati al dottorato e studenti della postformazione ammessi e iscritti nel PFZ;
- b. il direttore degli affari accademici del PFL per quanto concerne le domande di studenti, candidati al dottorato e studenti della postformazione ammessi e iscritti nel PFL.

Sezione 2: Borse di studio

Art. 5 Domanda

¹ Può presentare una domanda di borsa di studio chi sia stato ammesso definitivamente a seguire una determinata formazione in un PF. I PF possono inoltre esigere che il richiedente abbia compiuto con successo un anno di studi presso il rispettivo PF.

² I PF fissano i termini per la presentazione della domanda e determinano i documenti che devono esserle acclusi.

Art. 6 Indicazione della situazione finanziaria

¹ Il richiedente deve dimostrare la propria situazione finanziaria e quella di eventuali persone obbligate ad assisterlo.

² Il richiedente straniero al beneficio di un permesso di dimora quale studente di un PF può essere inoltre tenuto a dimostrare che la situazione finanziaria della persona garante del suo mantenimento in Svizzera è peggiorata in modo tale da non permetterle più di sostenere economicamente il richiedente.

Art. 7 Criteri generali per l'attribuzione delle borse di studio

¹ Oltre la situazione finanziaria, i criteri determinanti per l'attribuzione di una borsa di studio sono, in particolare, i seguenti:

- a. la qualificazione del richiedente;
- b. i risultati ottenuti negli esami propedeutici e negli esami di promozione;
- c. il preavviso favorevole del direttore di tesi;
- d. il preavviso favorevole del responsabile della postformazione considerata, quando questa non sia stata conclusa in un termine di 12 mesi.

² Di regola, non sono attribuite borse per studenti a titolari di diplomi universitari.

Art. 8 Durata del sostegno finanziario

¹ Le borse di studio sono accordate, di volta in volta, per un anno di studi o per un periodo più corto se gli studi considerati abbiano una durata minore.

² Le borse di studio possono essere, su domanda, rinnovate qualora siano ancora adempiute le condizioni di attribuzione.

Art. 9 Importi

¹ Comprese le altre fonti di finanziamento, ogni tipo di borsa di studio accordata dai PF non può eccedere gli importi mensili seguenti:

	Fr.
a. borse per studenti:	1450
b. borse versate durante il dottorato:	1900
c. borse per gli studi di postformazione:	1900

² I PF determinano in ogni singolo caso, con una decisione, l'ammontare della borsa accordata.

³ Le borse di studio possono essere versate mensilmente, semestralmente o annualmente.

⁴ I PF possono, su domanda, accordare un assegno mensile per i figli, il cui ammontare corrisponda a quello fissato dall'articolo 53 capoverso 3 del regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959³, a condizione che tale assegno non sia già pagato da altri. L'assegno per i figli può essere versato semestralmente.

Art. 10 Sospensione e restituzione

¹ Una borsa di studio non è più versata se i criteri fissati nella presente ordinanza non sono più adempiuti.

² Se una borsa di studio è stata attribuita in base a informazioni inesatte o incomplete, i PF possono pretendere la restituzione degli importi versati. I beneficiari di una borsa sono resi attenti su tale conseguenza.

Sezione 3: Mutui**Art. 11**

¹ Ove non siano adempiute le condizioni per l'attribuzione di una borsa di studio, in casi particolari può essere accordato un mutuo senza interessi.

² In casi di rigore, un mutuo può essere accordato cumulativamente con una borsa di studio attribuita da un PF.

³ RS 172.221.104

³ I PF determinano in ogni singolo caso, con una decisione, l'ammontare del mutuo e le modalità del rimborso.

⁴ Gli articoli 5-7 e 10 si applicano per analogia.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Disposizione transitoria

La presente ordinanza non si applica a domande pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.